

Allegato 4

Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità

Il sottoscritt_ (nome e cognome) _____
nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____ nella
qualità di _____ della Società _____ con
sede legale in _____ codice fiscale _____ partita IVA n.
_____ ai sensi dell'art. 17, comma 17, della legge n. 190/2012

DICHIARA

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità che verrà sottoscritto, in esito alla procedura di gara, fra l'operatore economico aggiudicatario e Valle Imagna Villa d'Almè - Azienda Territoriale per i servizi alla persona (in seguito "Amministrazione").

Art. 1

(Premessa)

1. L'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che "il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".
2. Il Patto di integrità sancisce un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di corruzione, infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti nell'ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione di tutti i contratti pubblici, a prescindere dalla rilevanza comunitaria.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la stazione appaltante e i soggetti affidatari di contratti pubblici, al fine di conformare il proprio agire ai principi di buon andamento e di imparzialità previsti dall'art. 97 della Costituzione.

Art. 3
(Obblighi dell'operatore economico)

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione dell'operatore economico ai fini della partecipazione alla gara, e lo stesso si impegna:
 - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Codice etico dell'Amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;
 - a comunicare, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni intervenute nella compagine societaria;
 - a segnalare all'Amministrazione, in qualità di Stazione appaltante, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 - a dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in parola;
- al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto.

L'Operatore economico, in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale, dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato le decisioni relative alla procedura di affidamento, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. divieto di "pantouflage") così come integrato dall'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;

Articolo 4

(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione, in ossequio ai principi evidenziati nel presente Patto, si impegna a:
 - informare il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di appalto sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
 - aprire un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alla fase di esecuzione del contratto;
 - formalizzare l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 5
(Violazione del Patto e sanzioni)

1. La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di riportare le proprie ragioni e controdeduzioni.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:
 - l'esclusione dalla gara;
 - l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
 - la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, per grave inadempimento;
 - l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
 - la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), salvo prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Il presente Patto vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale. Il suo contenuto resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

2. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
3. Il Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.
4. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 7 **(Controversie)**

1. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(FIRMA DIGITALE)